CAMERA DEI DEPUTATI N. 3984

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ARIENZO, CAMANI, CASELLATO, CRIMÌ, DE MENECH, MIOTTO, NACCARATO, NARDUOLO, ROSTELLATO, RUBINATO

Modifiche al codice civile in materia di azione di responsabilità contro gli amministratori e di confisca

Presentata il 19 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le difficili vicende bancarie di questi giorni hanno posto in evidenza alcuni comportamenti lesivi del diritto dei consumatori e ancor più dell'ordinamento pubblico in vigore.

Nel dettaglio, sono emersi particolari fatti che rischiano di minare la fiducia nei confronti delle istituzioni e dell'importante funzione svolta dal sistema del credito, ovvero:

1) nell'ambito della vicenda Banca popolare di Vicenza si rilevano:

la cessione del patrimonio da parte di uno dei responsabili delle gravi situazioni che hanno determinato il collasso dell'istituto;

il mancato avvio dell'azione di responsabilità prevista dal codice civile a causa delle « particolari » relazioni tenute dai dirigenti colpevoli del collasso nei confronti di alcuni soci;

2) la corresponsione, comunque, di importanti e lauti *benefit* di uscita a favore di dirigenti responsabili di azioni che hanno creato le difficoltà.

La presente proposta di legge insiste principalmente su questi fattori.

In merito all'esigenza di affrontare il tema della corresponsione di importanti e lauti *benefit* in uscita, va osservato come — ferma restando la particolare natura dell'impresa bancaria, la cui attività ha im-

portanti ricadute sulla collettività in genere, donde il peculiare regime di responsabilità dei relativi amministratori – la pur desiderata introduzione di un « limite normativo » alla debenza o all'entità del cosiddetto « trattamento di fine mandato » non si concilia, purtroppo, con la natura pattizia del medesimo, regolata, com'è noto, dal postulato dell'autonomia contrattuale, che – sebbene posto da norma ordinaria (qual è l'articolo 1322 del codice civile) – trova intangibile presidio nel principio costituzionale della libertà effettiva di esplicazione della personalità umana (articolo 3, secondo comma, della Costituzione) e diretto fondamento nella libertà d'iniziativa economica (tutelata, con i limiti dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, dall'articolo della 41 Costituzione).

Pur tuttavia, appare comunque utile introdurre la possibilità per l'assemblea dei soci di negare, in sede di deliberazione dell'azione di responsabilità, il pagamento del trattamento di fine mandato agli amministratori che si siano macchiati di gravi irregolarità (articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente proposta di legge).

Occorre prevedere una casistica al cui verificarsi sia reso obbligatorio l'esercizio dell'azione di responsabilità, in modo da sottrarre la facoltà a coloro che in ogni caso hanno avuto relazioni e rapporti con il consiglio di amministrazione e, soprattutto, con i soci più influenti.

Considerato che, per fortuna, i singoli soci danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori possono comunque esercitare l'azione individuale di cui all'articolo 2395 del codice civile e che, invece, l'azione di responsabilità è, per definizione, « sociale », donde l'impossibilità di renderla obbligatoria e che la medesima azione può essere: *a)* promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea (articolo 2393 del codice civile) soggetta, al pari di ogni altra, alla disciplina del conflitto d'interessi *ex* articolo 2373 del codice civile (la cui integrazione potrebbe ritenersi perfezionata, in taluni casi, dalle « relazioni tenute dai dirigenti » con gli aventi diritto al voto); *b)* esercitata dai soci che rappresentino una determinata quota del capitale sociale (articolo 2393-*bis* del codice civile), appare utile stabilire un limite alla rinunzia all'esercizio dell'azione prevedendo che essa sia approvata da una maggioranza superiore e che il diritto di veto sia riconosciuto a una minoranza inferiore a quelle attualmente previste. In questo senso, quindi, la presente proposta di legge prevede la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 – concernente l'azione di responsabilità promossa dall'assemblea – e la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 – riferita all'azione di responsabilità esercitata dai soci.

Per quanto concerne la cessione del patrimonio volto ad eludere la rivalsa dei risarcimenti, allo stato fatti simili sono puniti a norma del titolo XI (recante le « Disposizioni penali in materia di società e consorzi ») del libro V del codice civile.

Infatti, in caso di condanna o di patteggiamento per tali illeciti, l'articolo 2641 del codice civile prevede la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo (primo comma) nonché, quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione di tali cose, la confisca di una somma di denaro o di beni di valore equivalente.

La misura reale definitiva è normalmente preceduta, prima della condanna, da quella cautelare, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.

Ove il reo, al fine di sottrarsi al procedimento ablatorio, si spogli delle proprie sostanze – a prescindere dall'integrazione di ulteriori fattispecie incriminatrici, quale, per esempio, il delitto di autoriciclaggio, di cui all'articolo 648-*ter*. 1 del codice penale – data l'autonomia della giurisdizione penale rispetto a quella civile (le cui decisioni sono pregiudiziali solo con riferimento a questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza, *ex* articolo 3 del codice di procedura penale), non sembrano sussistere particolari difficoltà nel procedere alla confisca (e, nella fase delle indagini, al sequestro preventivo) dei beni trasferiti a terzi, anche in assenza dell'accertamento giudiziale (civile) della simulazione.

Ciò posto, rilevato, tuttavia, come l'articolo 648-*quater* del codice penale – nel

disciplinare, al secondo comma, la confisca cosiddetta « per equivalente » del prodotto e del profitto di taluni delitti – espressamente preveda che il provvedimento riguardi i beni di cui il reo ha la disponibilità « anche per interposta persona », appare utile in tal senso modificare l'articolo 2641 del codice civile in quanto attualmente non contempla esplicitamente tale possibilità (articolo 1, comma 3, della presente proposta di legge).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2393 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« In caso di grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge, l'assemblea può deliberare, contestualmente all'azione di responsabilità, il disconoscimento dell'eventuale trattamento di fine mandato spettante all'amministratore, comunque denominato »;

b) al sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge all'amministratore, la rinunzia e la transazione sono approvate con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale ».

2. Al settimo comma dell'articolo 2393-*bis* del codice civile, la parola: « applica » è sostituita dalle seguenti: « applicano, in quanto compatibili, » e le parole: « l'ultimo comma dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui all'articolo 2393, commi sesto e settimo ».

3. Al secondo comma dell'articolo 2641 del codice civile, dopo la parola: « equivalente » sono aggiunte le seguenti: « dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona ».

17PDL0045670